

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

Codice Ente: 10.351

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE FASCE ISEE E QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027.

L'anno **DUEMIVENTISEI (2026)** addì **VENTUNO (21)** del mese di **LUGLIO (07)** alle ore **10.00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Ghirardi Giovanni	Sindaco	P	
2	Giacomini Moira	Vicesindaco/ assessore	P	
3	Venturi Francesco	Assessore		A
4	Ghirardi Gianmario	Assessore		A
5	Cattaneo Maura	Assessore	P	
	Totale		3	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Dott. TONSI MATTEO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott. GHIRARDI GIOVANNI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 32 DEL 21.07.2026

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE FASCE ISEE E QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027.

* * *

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Decreto Ministeriale del 31.12.1983 emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze definisce la tipologia dei "servizi a domanda individuale";
- tra i compiti di assistenza scolastica, trasferiti ai Comuni ai sensi del D.P.R. n. 616/77 e regolati in modo organico dalla L.R. n 4 del 1° Febbraio 2005, spetta all'Ente Comunale l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico;
- per tutti i c.d. "servizi a domanda individuale" (ai sensi di quanto disposto dal predetto Decreto Interministeriale 31 Dicembre 1983) è prevista la compartecipazione della spesa da parte degli utenti, determinata, quest'ultima, in funzione della situazione economica del richiedente valutata con riferimento alla combinazione di redditi e patrimoni dei componenti il nucleo familiare, con riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- l'articolo 6 del DL 55 del 28.02.1983, come convertito nella Legge 131 del 26.04.1983, dispone l'obbligo per i Comuni di definire la misura percentuale della copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale e di determinare, ove necessario, le tariffe e le contribuzioni;
- l'art. 45 del D. Lgs. 504/1992 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono sottoposti al rispetto del tasso di copertura dei servizi solo quegli Enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie, individuati ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e per tali Comuni l'art. 243 del medesimo Decreto Legislativo prevede una copertura dei costi dei servizi in misura non inferiore al 36%;

RICHIAMATO l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti sezione per il Piemonte n. 46/2019 che ha enunciato il principio che *"il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio"; e ancora "la quota di partecipazione finanziaria a carico dell'utenza deve necessariamente concorrere alla copertura integrale della spesa sostenuta dal Comune per l'erogazione del servizio"*;

VISTA la nota di Anci del 17.07.2019 c.37, con cui, nell'auspicare un immediato intervento del legislatore, stante l'interpretazione non univoca sulla questione (*ex multis*, sez. Campania 222/2017, Consiglio di Stato sez., V sentenza 3/5/2012 n. 2537, Corte dei Conti Sicilia 178/2018 di diverso orientamento) si invitavano i Comuni all'applicazione dei principi tratti da norme di legge vigenti ed in particolare:

- art. 5 D.Lgs. n. 63 del 13.04.2017 che, al comma 2, prevede che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico;

- art. 2 D.Lgs. n. 63 del 13.04.2017 a tenore del quale: *“lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di favorire, su tutto il territorio nazionale i seguenti servizi: a) servizio di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (...);”*

VISTO il D.L. approvato dal Governo il 06.08.2019 che introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza nel settore dell’istruzione, in cui è stato inserito anche l’atteso chiarimento sul servizio di trasporto scolastico. In particolare, la norma chiarisce e supera la delibera della Corte dei Conti sezione Piemonte (delibera n. 46/2019) con cui sembrava potersi escludere ogni discrezionalità per l’azione amministrativa dei Comuni sul trasporto scolastico, ritenendo quest’ultimo un servizio a domanda individuale e non invece un servizio di trasporto pubblico locale. Il decreto chiarisce che: *“Fermo restando l’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio (...);”*

PRESO ATTO della deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - sezione autonomie, alla quale le Sezioni Regionali di controllo debbono uniformarsi, che enuncia il seguente principio di diritto: *“Gli Enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza. Fermi restando i principi di cui sopra, laddove l’Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di graduazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano”;*

EVIDENZIATO che con il predetto chiarimento legislativo si consente pertanto ai Comuni, nell’ambito della loro autonomia e soprattutto nel rispetto degli equilibri di bilancio, di assicurare alle famiglie un servizio fondamentale, potendo integrare le spese per l’erogazione del servizio di trasporto con scuolabus;

RILEVATO CHE:

- il Comune di Malonno è un comune montano caratterizzato da un territorio particolarmente esteso e da una densità media di popolazione molto bassa;
- lo stesso è caratterizzato da una moltitudine di località e frazioni collocate a diversi chilometri dalla sede delle scuole e con caratteristiche plano-altimetriche dei percorsi stradali che rendono impossibile il raggiungimento della sede scolastica a piedi o con altro mezzo diverso dall’automobile;
- il servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale viene svolto attraverso l’utilizzo di n.3 scuolabus condotti da personal dell’Ente ed è attivo per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- il servizio di trasporto scolastico assicura a tutte le famiglie la possibilità di accedere con facilità ai servizi della scuola elementare e media, garantendo al contempo la sicurezza, la promozione dell’autonomia, la socializzazione dei bambini e ragazzi, in un’ottica di ampliamento dei servizi a favore delle famiglie che dovrebbe costituire, in aree ad effettivo rischio di spopolamento, proprio legato alle oggettive difficoltà logistiche, un incentivo a mantenere la propria residenza;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n.38 del 16.05.2024 con la quale venivano determinate le tariffe per il servizio di trasporto scolastico scuola primaria e secondaria di primo grado e le relative quote di contribuzione a carico degli utenti;

RITENUTO - nell'ottica del mantenimento di un servizio che risulta fondamentale per la popolazione - di confermare e non modificare le tariffe del servizio in parola per l'Anno Scolastico 2026/2027, addivenendo alla razionalizzazione (riduzione del numero delle stesse, senza modificarne i valori di riferimento) delle fasce reddituali recanti "Indicatore Economico Equivalente" (ISEE) sulla scorta delle quali determinare il valore della compartecipazione dovuta dalle famiglie al finanziamento delle spese sostenute dall'Ente per l'erogazione del servizio, nei valori di seguito rappresentati:

DENOMINAZIONE FASCIA	VALORE ISEE
0	INFERIORE AD € 7.000,00
A	DA € 7.000,01 AD € 12.326,60
B	DA € 12.326,61 AD € 15.966,50
C	SUPERIORE AD € 15.966,50

FASCIA	TARIFFE			
	PERCORSO "FRAZIONI"		PERCORSO "ORDINARIO" *	
	QUOTA SINGOLA	QUOTA PER ≥ 2 FRATELLI	QUOTA SINGOLA	QUOTA PER ≥ 2 FRATELLI
0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A	€ 75,00	€ 59,00 A FRATELLO	€ 105,00	€ 73,00 A FRATELLO
B	€ 100,00	€ 71,00 A FRATELLO	€ 120,00	€ 78,00 A FRATELLO
C	€ 125,00	€ 82,00 A FRATELLO	€ 140,00	€ 89,00 A FRATELLO

* Percorso ordinario: (Capoluogo - Lava - Via Miravalle - V.le Industria - Borgonuovo)

PRECISATO CHE il presente provvedimento non produce alcuna variazione delle tariffe del servizio in parola, che rimangono confermate nei valori già precedentemente determinati;

DATO ATTO CHE vengono mantenute le agevolazioni già in passato previste per le famiglie con più figli che usufruiscono del servizio, contestualmente garantendo un costante tasso di copertura parziale dei costi del servizio in questione;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi", corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punti 2 e 3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° di gennaio 2015 in forza del quale l'accertamento delle entrate per servizi resi dall'ente è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile. In particolare il punto 3.2 stabilisce che *"L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito"*;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di approvare l'aggiornato novero delle fasce reddituali in ordine ad "Indicatore Economico Equivalente" (ISEE) da utilizzarsi nella determinazione del valore delle tariffe di compartecipazione al finanziamento delle spese sostenute dall'Ente per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico a valere dall'Anno Scolastico 2026/2027, dovute dalle famiglie degli alunni che usufruiscono dello stesso, nei valori rappresentati nelle tabelle esplicative riportate in premessa narrativa;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta, espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio competente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di aggiornare** il novero delle fasce reddituali in ordine ad "Indicatore Economico Equivalente" (ISEE) da utilizzarsi nella determinazione del valore delle tariffe di compartecipazione al finanziamento delle spese sostenute dall'Ente per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico a valere dall'Anno Scolastico 2026/2027, dovute dalle famiglie degli alunni che usufruiscono dello stesso, nei valori rappresentati nelle tabelle esplicative riportate in premessa narrativa;
3. **Di precisare** che il presente provvedimento non produce alcuna variazione delle tariffe del servizio in parola, che rimangono confermate nei valori già precedentemente determinati;
4. **Di demandare** al Responsabile del Servizio competente l'adozione degli adempimenti conseguenti e l'attuazione delle disposizioni formulate con il presente provvedimento;
5. **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
6. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
7. **Di dichiarare** la presente, con apposita unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Dott. Matteo Tonsi, Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE FASCE ISEE E QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 21/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott. Matteo Tonsi

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

La sottoscritta Gregorini Daniela, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona ed Impresa, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE FASCE ISEE E QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 20/07/2026

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
ALLA PERSONA ED IMPRESA
F.to Gregorini Daniela**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Ghirardi Giovanni

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Tonsi Matteo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno **30/07/2026** all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it), ove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO **30/07/2026**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gianfranco Angeli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

MALONNO _____
